

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1228-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ROSATI)

Comunicata alla Presidenza il 1° marzo 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonchè del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro delle Finanze
col Ministro dei Trasporti
col Ministro del Commercio con l'Estero
e col Ministro della Marina Mercantile**

(V. Stampato Camera n. 1933)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - La ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonché del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984, sono raccomandate dalla Commissione affari esteri del Senato come atti dovuti e quantomai urgenti anche per colmare, almeno in parte, il ritardo accumulatosi per il tempo trascorso.

Pur essendo sempre opportuno realizzare intese bilaterali sulla materia in oggetto, si deve infatti sottolineare che tali intese assumono una particolare importanza quando riguardano paesi - e il Belgio è tra questi - in cui vi è una vasta presenza di emigrati italiani.

Le linee della convenzione riproducono lo schema degli accordi raggiunti dall'Italia con altri paesi industrializzati.

Individuati (articolo 1) i soggetti ai quali si applica la convenzione e le imposte considerate (articolo 2) nei territori e negli ambiti di sovranità dei due Stati (articolo 3), la convenzione passa a definire i concetti di «residente» (articolo 4) e di «stabile organizzazione» (articolo 5) come condizioni di applicazione della normativa.

In particolare, per gli utili delle imprese (articolo 7) si stabilisce che questa categoria di redditi è imponibile soltanto nello Stato in cui si trova l'impresa considerata, a meno che questa non eserciti la propria attività nell'altro

Stato contraente con una stabile organizzazione. In tal caso gli utili relativi sono imponibili nell'altro Stato solo nella proporzione in cui sono riferibili alla «stabile organizzazione», dedotte le spese effettivamente connesse con l'attività di questa.

Viene poi fissato il trattamento dei dividendi (articolo 10), con la regola della tassazione definitiva nello Stato di residenza del beneficiario, con possibilità di prelievo fino al 15 per cento da parte del paese di residenza della società distributrice. Ai dividendi sono assimilati gli interessi.

Quanto alla imposizione dei canoni (articolo 12) c'è stata da parte belga adesione alla proposta italiana di applicare una ritenuta alla fonte (5 per cento) mentre la doppia imposizione viene evitata in Italia (articolo 23) con il sistema della imputazione ordinaria in luogo di quello dell'esenzione con progressività fin qui vigente e che resta valido in Belgio.

Una speciale assistenza tra gli Stati è prevista (articolo 27) per la riscossione delle imposte.

Il protocollo aggiuntivo di cui pure si raccomanda la ratifica, stabilisce che anche le retribuzioni corrisposte dalla Banca d'Italia al proprio personale in Belgio saranno imponibili soltanto in Italia, così come per gli altri enti ed uffici già menzionati nel paragrafo 3 del protocollo finale (Ferrovie dello Stato, Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Ente nazionale italiano per il turismo, Istituto per il commercio estero).

ROSATI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

15 febbraio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

18 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonché il protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione e all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.